

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE PRIMA CIVILE

in composizione collegiale così costituito:

Dott.ssa Franca Mangano Presidente

Dott.ssa Donatella Galterio Giudice relatore

Dott. Vincenzo Vitalone Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 10840 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014, vertente

TRA

con domicilio eletto in Roma, viale di Vigna Pia n.60, presso lo studio del procuratore avvocato Ivan Pupetti, rappresentante e difensore per procura in atti

PARTE ATTRICE

Ε

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, contumace

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: riconoscimento dello stato di apolide

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'oggetto della presente controversia attiene alla titolarità in capo all'odierna attrice dello status di apolide: a fondamento della domanda costei, nata a Cuba in data 6.12.1980, ha dedotto di aver fatto ingresso in Italia nel giugno 2006, di essersi sposata nel febbraio 2008 con un cittadino italiano e di aver conseguentemente ottenuto un permesso di soggiorno per motivi familiari fino a quando nell'agosto 2013 le era stato revocato dal



Questore di Caserta a seguito di accesso dei Vigili Urbani che avevano accertato l'insussistenza di convivenza con il marito, che nel frattempo la domanda di protezione internazionale che aveva inoltrato in data 9.12.2012 era stata rigettata dalla Commissione Territoriale competente e che era stata raggiunta da decreto di espulsione emesso in data 16.1.2014 dal Prefetto di Caserta, ragione per la quale si trovava in Italia in condizioni di irregolarità, essendo al contempo impossibilitata a fare ritorno nel suo paese di origine atteso che essendosi trattenuta fuori di esso per un periodo superiore ad 11 mesi sarebbe decaduta dai diritti di cittadinanza acquisendo la sola condizione, così come previsto dalla vigente legislazione cubana, di emigrante, con conseguente perdita del diritto di stabile residenza a Cuba, dei diritti civili e politici con confisca dei beni immobili e di qualsiasi forma di reddito.

Malgrado la rituale notifica dell'atto di citazione, l'Amministrazione convenuta è rimasta contumace.

La domanda deve ritenersi fondata.

In via generale occorre premettere che il rinvio effettuato dall'art.10 Cost. alle norme ed ai trattati internazionali per la regolamentazione della condizione giuridica dello straniero consente di individuare, in assenza di una legge primaria che regoli l'accertamento in sede amministrativa dello status di apolide, nell'art.1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ratificata in Italia dalla I.1.2.1962 n.306, l'unica disciplina regolamentatrice del suddetto status, definito come quello della persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino alla stregua della sua legislazione interna e più precisamente, come risulta dalle specificazioni contenute nel 2° comma di detto articolo, di chi si trovi in un paese di cui non è cittadino provenendo da altro paese del quale ha formalmente o sostanzialmente perso la cittadinanza senza essere munito né di garanzie equipollenti a quelle della cittadinanza né di protezione speciale da parte di organismi internazionali.

Precisa la Corte Suprema al riguardo che l'accertamento della condizione di apolidia va esteso non soltanto alla mancanza delle condizioni formali per la verifica del possesso della cittadinanza nel paese di provenienza (o quello con il quale il cittadino straniero ha avuto un legame giuridicamente rilevante), ma anche a quelle sostanziali, da effettuarsi alla stregua delle norme applicabili in quello o in quegli stati con i quali risulti accertato un collegamento effettivo (cfr. Cass.28873/2008 e Cass.25212/2013).

Sulla base della legge di emigrazione cubana (Ley de Migration del 20.9.1976 n.1312) e di quanto costituente in ogni caso fatto notorio, ampiamente divulgato dalle



fonti consultabili via internet e comunque risultante dalle deduzioni incontestate di parte attrice nel corso del giudizio, deve ritenersi accertato che il cittadino cubano che si rechi all'estero, dopo undici mesi consecutivi di assenza da Cuba è considerato emigrante con conseguente contrazione dei diritti, attinenti alla sfera privata e pubblica, all'interno del territorio cubano. Anche a voler considerare l'intervenuta modifica di recente operata dal legislatore cubano con il decreto legge 302 in vigore dal 14.1.2013 in punto di emigrazione che a modifica della pregressa normativa estende a 24 mesi il periodo di legittima assenza del cittadino cubano dallo stato ed elimina il potere di confisca da parte dello Stato dei beni dell'emigrato, in ogni caso trattasi di modifica che non incide sulla condizione dell'istante sia perché costei risulta essersi allontanata da Cuba almeno 8 anni orsono, sia perchè deve ritenersi accertato che decorso il periodo di massimo due anni dall'allontanamento del cittadino dal territorio cubano il medesimo viene privato comunque del diritto di residenza, tanto da dover richiedere un visto d'ingresso per il rientro rimesso alla discrezionalità dell'autorità cubana.

Nella specie tali conseguenze, previste dalla legge, sono state specificamente applicate all'odierna attrice come attesta la dichiarazione resa dall'Ambasciata cubana a Roma, stante l'acquisita condizione di emigrante, con conseguente perdita del diritto di residenza a Cuba, dei beni immobili e di qualsiasi forma di reddito (cfr. la dichiarazione resa dall'Ambasciata cubana in data 19.9.2011: documento n.6 del fascicolo di parte attrice).

La condizione dell'istante risulta, pertanto, equiparabile a quella dell'apolide, in quanto, alla luce della normativa applicata viene impedita della possibilità di riacquistare i diritti che costituiscono il nucleo ineludibile della cittadinanza (diritto e libertà di soggiorno illimitati nel rispetto delle leggi interne, titolarità ed esercizio dei diritti civili e politici) nell'ipotesi di rientro a Cuba, peraltro possibile soltanto in via temporanea. Come da ultimo chiarito dalla Corte di Cassazione l'espressione sintetica "perdita della residenza" coincide, pertanto, sul piano dell'effettività "con la perdita della cittadinanza, non potendo fondarsi il rigetto della domanda relativo al riconoscimento dell'apolidia, su una distinzione meramente nominalistica e formale, senza verificare in concreto, non solo l'impossibilità di tornare a soggiornare stabilmente nel paese di origine ma anche quella di essere riconosciuto dalle autorità statali come soggetto di diritti esercitabili nei confronti dei pubblici poteri (diritti politici) e nei rapporti con gli altri soggetti, ovverosia in relazione ai diritti attinenti alla propria sfera giuridico economica" (cfr. Cass. 25212/2013).

Né a diverse conclusioni può pervenirsi per il fatto che costei sia in possesso, così come risulta dalla dichiarazione dell'ambasciata cubana, di un regolare passaporto rilasciatole a suo tempo dal paese di provenienza, atteso che in ogni caso il fatto che le venga consentito di rientrare a Cuba solo come visitatrice comporta una deminutio di



protezione giuridica incompatibile con lo status civitatis.

Deve pertanto concludersi nel senso che pur in assenza di una revoca formale ed esplicita della cittadinanza, all'attrice debba essere riconosciuto lo status di apolide in quanto l'impossibilità della stessa di soggiornare nel proprio paese di origine a tempo indeterminato e, comunque, solo se in possesso di uno specifico permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità locali - equiparandola, così, sostanzialmente ad un cittadino straniero - dimostra il venir meno di quel legame effettivo con lo Stato che rappresenta l'elemento costitutivo della cittadinanza.

Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la parte attrice non possa essere considerata né cittadina cubana, né cittadina italiana, e che avendo dimostrato di dimorare stabilmente in Italia, come risulta dagli accertamenti sa pure negativi che hanno indotto la Questura a revocarle il permesso di soggiorno per motivi familiari in data 30.8.2013 e dal decreto di espulsione pronunciato nei suoi confronti in data 16.1.2014 e che pertanto versi nella condizione di apolide la quale è desumibile dall'art. 1 della convenzione di New York del 28.9.1954, relativa allo statuto degli apolidi, secondo cui deve definirsi tale la persona che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino.

Deve pertanto esserle riconosciuto lo status di apolide.

La mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione convenuta consente di dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Katia Armas Lopez nei confronti del Ministero dell'Interno, così provvede:

1.- riconosce a nata Cuba in data 6.12.1980, lo status di apolide;

2.- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Roma, il giorno 13 novembre 2015

Il Giudice estensore Il Presidente

